



Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato DE PALMA FABRIZIO (id FSI 113835)

Con segnalazione del 17 luglio 2016 veniva riferito dall'Arbitro referente del torneo “Bergamo 2016 – A ELITE” RENIER Renzo (A.I.) che il giocatore “*alle ore 9 del 17-7 non si presentava a giocare il 5° turno (penultimo). Allo scadere del ritardo consentito di 60 minuti gli veniva data partita persa. Alle ore 12.20 un organizzatore riferiva che qualche minuto prima aveva chiamato De Palma al telefono per avere notizie e che lo stesso aveva detto che era sua intenzione chiamare gli arbitri e che lo avrebbe fatto quanto prima. Fino ad ora non risulta intervenuta alcuna chiamata. Non ritenendo giustificata l'omissione della comunicazione, De Palma viene escluso dal torneo*”.

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'articolo 7.5.1 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: “*...Il giocatore che perde una partita a forfait e non avvisa l'Arbitro principale della sua intenzione di proseguire il torneo almeno un'ora prima dell'inizio del turno successivo, può essere escluso immediatamente dal torneo a discrezione dell'Arbitro principale*”.

L'articolo 7.5.3 dispone che: “*il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente*”.

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta comunque una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato DE PALMA FABRIZIO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 5/08/2016

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Elia Mariano